

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 401

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati IANNIELLO, ALLOCCA, PISICCHIO

Presentata il 24 settembre 1968

Immissione nei ruoli della scuola primaria degli insegnanti idonei al concorso speciale bandito con ordinanza ministeriale in data 10 settembre 1966, n. 8199/337 giusta legge 27 luglio 1966, n. 574

ONOREVOLI COLLEGHI! — Se l'importanza della scuola primaria e l'opera silenziosa ed assidua dei suoi educatori costituiscono un motivo essenziale nella vita sociale è anche vero che i rappresentanti dell'attuale vita italiana non possono astenersi dal prendere in considerazione un doloroso problema per il quale urge una imminente soluzione.

La legge n. 574 del 27 luglio 1966 ha stabilito per la valutazione dei titoli di cultura e di servizio nuove norme transitorie per un concorso speciale riservato ai maestri fuori ruolo che avevano 10 anni di servizio.

A concorso espletato si è potuto constatare che i posti messi a disposizione dei concorrenti, in molte province, erano di gran lunga inferiore al numero degli aspiranti.

Inoltre, con l'applicazione della legge n. 574 avremo l'istituzione di un nuovo criterio di conferimento dell'incarico per supplenza annuale, basato sulla valorizzazione dei risultati conseguiti nei concorsi, annullando la valutazione del lungo periodo di servizio prestato.

Col sottoporre la seguente proposta si sente la necessità di tener conto di alcune particolari situazioni, del tutto degne di considerazione, in cui sono venuti a trovarsi certi gruppi di insegnanti non di ruolo.

Pur essendo stato bandito il « concorso riservato speciale » per gli insegnanti anziani, non si è potuto evitare, infatti, o per insufficienza dell'aliquota dei posti fissati dalla legge 27 novembre 1954, n. 1170 (istitutiva del ruolo in soprannumero) o per altri motivi, il formarsi di gruppi di insegnanti non di ruolo con oltre 10 anni di servizio in possesso del requisito dell'idoneità non vincitori per mancanza di posti.

Pertanto, si sottopone l'attuale proposta di legge affinché non si danneggino quanti hanno profuso le loro energie nella scuola primaria e che, tuttora in possesso di una esperienza intelligente e sofferta, si vedono (anche se idonei al concorso speciale) estromessi dall'abituale lavoro e gettati sul lastrico.

Riteniamo perciò l'approvazione di questa proposta un atto di giustizia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A partire dal 1° ottobre 1968 sono immessi nei ruoli della scuola primaria gli insegnanti elementari idonei al « concorso speciale » riservato giusta ordinanza del Ministero della pubblica istruzione n. 8199/337 del 10 settembre 1966 in base alla legge 27 luglio 1966, n. 574.

ART. 2.

La immissione nei ruoli della scuola primaria di cui all'articolo 1 avverrà in ragione del 20 per cento dei posti disponibili per ogni anno scolastico a partire dal 1° ottobre 1968 fino ad esaurimento degli idonei al « concorso speciale ».